

alla manifestazione del gennaio 2021 non avrebbero alcun nesso di causalità con l'espatrio. In esito, non sussisterebbero indizi seri e concreti per concludere che l'insorgente sia attualmente nel collimatore delle autorità russe a causa della sua attività d'opposizione e ch'egli abbia un fondato timore di persecuzione in caso di rimpatrio, ciò "anche tenuto conto della sua posizione di riservista" (ibidem). Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile (idem pag. 5).

E. 3.2.1

Con il ricorso il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), rispettivamente la conseguente violazione dell'obbligo di motivazione in capo alla SEM, nella misura in cui quest'ultima avrebbe analizzato la validità della convocazione militare "senza affrontare le questioni preliminari della legittimità o meno dell'arruolamento [...] della guerra contro l'Ucraina [...] e delle sanzioni a causa del politmalus a cui andrebbe in contro il ricorrente a causa della renitenza" (cfr. ricorso pagg. 5-7). In maniera contraddittoria, l'autorità inferiore avrebbe puntualmente esaminato la questione della validità della convocazione militare malgrado la stessa sarebbe rilevante per il diritto dell'asilo "solo se si giudica l'arruolamento come

D-6690/2023 Pagina 6 illegittimo o si teme che in caso di renitenza il ricorrente possa essere esposto a un politmalus" (idem pag. 6). La SEM si sarebbe pertanto limitata a considerazioni formali sulla convocazione militare senza però valutare il rischio di persecuzione per il ricorrente in caso di ritorno in Russia, omettendo segnatamente di analizzare "la possibilità effettiva per i renitenti di proporre efficacemente ricorso contro le convocazioni notificate in loro assenza" e trascurando "il fatto che il ricorrente una volta tornato in patria si troverà nuovamente confrontato con l'obbligo dell'arruolamento come riservista e gli verrà sicuramente notificata un'altra convocazione vincolante" (ibidem). Occorrerebbe quindi valutare se, a fronte delle modifiche legislative russe adottate nell'aprile 2023, si possa ancora efficacemente proporre ricorso contro le convocazioni militari emesse in data precedente (idem pag. 7).

E. 3.2.2

L'insorgente sottolinea dipoi che i motivi d'asilo afferenti alla sua renitenza sarebbero rilevanti per l'asilo. Essendo un obiettore di coscienza e già stato invisato dalle autorità russe in ragione della sua attività d'opposizione, occorrerebbe infatti ammettere un politmalus sulla stessa scorta della giurisprudenza federale relativa alla Siria (cfr. DTAf 2020 VI/4); nello specifico, sussisterebbe un rischio effettivo ch'egli sia schedato come oppositore politico e che, in caso di renitenza o rifiuto di combattere, gli venga comminata una pena maggiore di quella applicata agli altri renitenti (cfr. ricorso, pagg. 8-9). Inoltre, richiamata la dottrina e la giurisprudenza relativa alla repressione basata sull'insubordinazione e sulla diserzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2002/19 consid. 6c), la SEM avrebbe dovuto riconoscere l'illegittimità dell'arruolamento militare forzato nell'ambito della guerra russa contro l'Ucraina. In particolare, la stessa sarebbe giustificata dal fatto che, il 2 marzo 2022, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite avrebbe approvato una risoluzione che riconosce l'aggressione perpetrata dalla Russia e che, il 26 marzo successivo, la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite (CIG) avrebbe stabilito l'illegittimità – sotto il profilo dei principi e delle regole del diritto internazionale – delle azioni belliche russe intraprese in

Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 (idem pagg. 9- 11). In questo contesto, anche una sanzione statale russa per diserzione o insubordinazione risulterebbe illegittima e, di conseguenza, rilevante ai sensi della LAsi (idem pag. 11).

E. 3.2.3

Per il resto, l'insorgente ribadisce la verosimiglianza delle proprie allegazioni e afferma che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile (cfr. ricorso, pagg. 12-14).

D-6690/2023 Pagina 7

E. 3.3

Nelle proprie osservazioni, la SEM evidenzia segnatamente che “dal momento che [...] non è stata inviata al richiedente alcuna convocazione legalmente vincolante per servire nella guerra in Ucraina, non vi è alcuna necessità di chinarsi sulla questione a sapere se un eventuale rifiuto di servire militarmente [...] sia rilevante o meno ai sensi della legge sull'asilo” (cfr. atto TAF n. 4). L'autorità opponente non si esprime tuttavia sulla pretesa renitenza del ricorrente e neppure sulla ricezione postale dei documenti in originale, unitamente al loro (mancato) inoltro all'interessato (ibidem). In sede di replica, l'insorgente insiste che la SEM avrebbe dovuto indagare sull'effettiva facoltà d'impugnare la convocazione militare. Egli ha inoltre informato il Tribunale che gli originali dei mezzi di prova, giunti alle poste di Chiasso e poi rispediti in Russia (cfr. A.d supra), sarebbero scomparsi poiché, secondo il relativo tracciamento postale, non risultano ancora ritornati al mittente (cfr. atto TAF n. 6). In duplice, la SEM si riconferma nella propria posizione, senza entrare nel merito delle censure sulle quali il Tribunale l'ha invitata ad esprimersi (cfr. atto TAF n. 8).

E. 4.1

La censura formale relativa all'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. consid. 3.2.1 supra), unitamente alla violazione dell'obbligo di motivazione, va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2; 2013/34 consid. 4.2; 2013/23 consid. 6.1.3).

E. 4.2.1

Nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio secondo cui l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA) e, inoltre, deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e, infine, amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà nonché quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 4.2.2

L'accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando quest'ultima ha segnatamente

omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato

D-6690/2023 Pagina 8 dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; sentenza del TAF D-4768/2024 del 17 agosto 2024 pag. 6; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2a ed. 2015, p. 615). Se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191; DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 4.2.3

Con riferimento all'obbligo di motivazione, dedotto dal diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost., va poi osservato che l'autorità non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte, ma deve menzionare, almeno brevemente, i motivi sui quali fonda la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata e di eventualmente impugnarla con cognizione di causa (cfr. ex pluris DTF 148 III 30 consid. 3.1; 139 V 496 consid. 5.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2; 2011/22 consid. 5).

E. 4.3.1

Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include inoltre il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.3.2.1

Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).

D-6690/2023 Pagina 9

E. 4.3.2.2

Sul piano soggettivo, deve essere quindi tenuto conto degli antecedenti della persona interessata, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che

potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5).

E. 4.3.2.3

Va poi rilevato che, giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiate le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di essere esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato; è fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). L'imposizione di sanzioni penali o disciplinari per garantire l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare rientra infatti nei legittimi diritti di uno Stato (cfr. GICRA n. 2004/2 consid. 6b/aa). Tuttavia, secondo la dottrina e la concorde giurisprudenza federale, le sanzioni comminate per la diserzione e la renitenza assumono una rilevanza per l'asilo se, alternativamente, il richiedente ha un fondato timore di subire una pena sproporzionatamente elevata o severa, rispettivamente maltrattamenti durante la detenzione per uno dei motivi di persecuzione rilevanti per l'asilo (politmalus; cfr. GICRA n. 2006/3 consid. 4.2, DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2.2; 2015/3 consid. 5.7.2 e 5.9), s'egli è chiamato a prestare un servizio militare per compiere atti vietati dal diritto internazionale pubblico (cfr. GICRA n. 2002/19 consid. 6d), oppure se l'obbligo militare implica una discriminazione sistematica e gravemente disumana (cfr. GICRA n. 2008/8 consid. 6).

E. 4.3.3

Infine, giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, infine, plausibili. Il richiedente dev'essere, inoltre, credibile (per i dettagli, cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

D-6690/2023 Pagina 10

E. 4.4.1

Nel caso in esame, il ricorrente ha segnatamente addotto – corroborando le proprie allegazioni con conferenti mezzi di prova – di aver svolto, tra l'aprile 2018 e l'aprile 2019, il servizio militare obbligatorio in Russia e di aver raggiunto il grado di appuntato, svolgendo la funzione di mitragliatore/fuciliere e maturando una particolare esperienza nella sorveglianza degli impianti strategici militari con l'uso delle armi (cfr. atto SEM n. 27/12 D18, D22-26, D28-35; mdp SEM n. 2-4). Egli ha poi affermato di essere espatriato poiché contrario al conflitto bellico in Ucraina e, di riflesso, al prospettato arruolamento militare in ragione della mobilitazione parziale decretata nel settembre 2022. In particolare, durante il suo soggiorno in Tagikistan, i genitori lo avrebbero informato della notifica di una convocazione militare che, in virtù della mobilitazione succitata, gli ordinava di presentarsi il 30 settembre 2022 presso il commissariato militare di E._____ (cfr. atto SEM n. 27/12 D18 pag. 6; mdp SEM n. 1). A fronte delle pregresse attività d'opposizione e della sua esperienza militare, egli teme quindi di subire delle repressioni statali in caso di rimpatrio, segnatamente di essere torturato ed esposto a maltrattamenti degradanti, generalmente applicati alle persone renitenti come lui (cfr. atto SEM n. 27/12 D51).

des Ukraine-Kriegs, 2 aprile 2024, pagg. 6, 10-11, 32-33, https://www.ecoi.net/en/file/local/2106853/2024-04-02_COI_CMS_Themenberichte_Russische_F%C3%B6deration_-_Milit%C3%A4rdienst_vor_dem_Hintergrund_des_Ukraine-Kriegs%2C_Version_1-e8fc.pdf, consultato il 1° novembre 2024; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Briefing Notes del 24 luglio 2023, pag. 9, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2023/briefingnotes-kw30-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4, consultato il 1° novembre 2024; sentenza del Tribunale amministrativo supremo della Bulgaria n. 4026 del 3 aprile 2024, https://info-adc.justice.bg/courts/portaledis.nsf/e_act.xsp?id=2324897&code=vas&guid=1361587816,

D-6690/2023 Pagina 12 consultato il 1° novembre 2024). Occorrerà inoltre considerare gli antecedenti del richiedente, segnatamente l'asserita attività d'opposizione politica e le presunte perquisizioni domiciliari già svolte dalle autorità russe in seguito alla convocazione militare (cfr. consid. 4.3.2.2 supra). In questo senso, la breve motivazione contenuta nel provvedimento querelato non è ragionevolmente sufficiente per negare la qualità di rifugiato.

E. 4.4.2.3

In secondo luogo, l'argomentazione della SEM si rivela contraddittoria. Essa indica infatti che la convocazione militare non sarebbe suscettibile di alcuna valutazione in merito alla sua autenticità, poiché presentata soltanto in fotografia nonostante sia stato richiesto di fornirla in originale (cfr. decisione avversata, pag. 4, punto 1, ultimo paragrafo; mdp SEM n. 1), ma nel contempo sviluppa un'analisi puntuale della rilevanza proprio in relazione a tale mezzo di prova (idem, pag. 3-4). Sussiste quindi un'incongruenza logica che si confonde tra considerazioni afferenti alla verosimiglianza delle allegazioni – autenticità dei mezzi di prova (art. 7 LAsi) – e alla rilevanza del loro contenuto (art. 3 LAsi), con la conseguenza che risulta difficile apprezzare l'effettiva portata della decisione avversata (cfr. consid. 4.2.3 supra).

Ad ogni buon conto, anche su questo punto emergono delle evidenti carenze istruttorie. Già nell'ambito della procedura dinanzi all'autorità inferiore, l'insorgente ha infatti allegato di essersi fatto inviare dalla Russia gli originali dei mezzi di prova anticipati in copia, informando nel contempo la SEM della prospettata notifica (cfr. atti SEM n. 37/1, 38/5 e 41/9, unitamente al tracciamento dell'invio). Il plico raccomandato giunto al CFA di Chiasso non sarebbe stato però ritirato e consegnato al ricorrente poiché, nel frattempo, quest'ultimo sarebbe stato attribuito al Cantone di F. _____ (cfr. atto SEM n. 30/2 e 33/2). Tuttavia, l'impostazione dell'invio dalla Russia sarebbe avvenuta il 7 settembre 2023, ovvero quando l'interessato alloggiava ancora presso il centro di accoglienza in Ticino (cfr. tracciamento invio di cui agli atti SEM n. 38/5 e 41/9). Dopo un periodo di giacenza di quattro giorni, l'invio sarebbe quindi ritornato al mittente in Russia “poiché nessuno lo ha ritirato controfirmando la notifica” (cfr. ricorso pag. 4).

Nonostante il duplice invito da parte del Tribunale ad esprimersi su tali circostanze, in sede di ricorso la SEM non ha però espresso alcuna considerazione di merito (cfr. atti TAF n. 3-4 e 7-8). Ciò giustifica ulteriormente la necessità di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'autorità opponente affinché la stessa compia i dovuti accertamenti e adatti eventualmente la propria valutazione in punto all'obbligo di collaborazione del

ricorrente (cfr. decisione avversata, pag. 4). Infatti, qualora emergessero

D-6690/2023 Pagina 13 difetti procedurali da parte della SEM, quest'ultima non potrebbe di princi- pio dedurre alcun svantaggio giuridico per l'insorgente in ragione della mancata presentazione dei mezzi di prova in originale fatti pervenire dalla Russia.

E. 4.5

Posta l'incompleta istruzione in relazione alle allegazioni del richie- dente e la carente motivazione contenuta nella decisione impugnata (cfr. decisione avversata, pagg. 3-4), lesiva del diritto di essere sentito (cfr. con- sid. 4.2.3 supra), il Tribunale conclude quindi che la SEM non poteva pro- nunciarsi opportunatamente sulla rilevanza dei motivi d'asilo.

E. 5

Visto quanto precede, l'autorità inferiore è incorsa in un accertamento in- completo ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. Di riflesso, il ricorso va accolto, la decisione avversata annullata e la causa rinviata alla SEM affinché proceda, in termini ragione- voli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria e pronunciare una nuova istruzione rispettosa dei considerandi della presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA).

E. 6

Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA).

E. 7.1

Se ammette il ricorso in tutto o in parte, il Tribunale può, d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (cfr. art. 64 cpv. 1 PA). La parte vincente ha infatti diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), le quali comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF).

E. 7.2

Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l'in- dennità dovuta. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nello specifico il ricorrente, patrocini- nato in questa sede dalla sua rappresentante legale, non ha postulato espressamente la rifusione di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Egli ne hanno tuttavia diritto (art. 7 cpv. 1 TS-TAF).

D-6690/2023 Pagina 14

E. 7.3

Giusta l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per i rappresentanti pro- fessionali che non sono avvocati, come nel caso in esame, oscilla tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. Con il ricorso è stato presen- tato un conteggio delle spese necessarie per un totale di CHF 2'537.50, corrispondenti a 13 ore lavorative, unitamente a disborsi e IVA (cfr. allegato al ricorso n. 3). Nel corso dello scambio di scritti non sono stati prodotti nuove note d'onorario. Sulla base degli atti di causa e della complessità della vertenza, il Tribunale

ritiene tuttavia adeguato condannare l'autorità inferiore al versamento in favore del ricorrente di un'indennità per spese ripetibili di complessivi CHF 1000.– corrispondenti a dieci ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 100.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; cfr. artt. 7 cpv. 1, 9 e 14 cpv. 2 TS-TAF).

E. 8

Questa sentenza non può essere impugnata mediante un ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6690/2023 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:

1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 30 ottobre 2023 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per nuova istruttoria e decisione ai sensi dei considerandi della presente sentenza. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivi CHF 1000.– a titolo di spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantone- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.